



CONVENZIONE n. 626 "R.C. U.N.I.D."
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE IGIENISTI DENTALI.
A.I.B. Broker S.r.l.: 0003/557

Data effetto: 07.11.2014
Data scadenza: 31.12.2017

Contraente: U.N.I.D. - Unione Nazionale Igienisti Dentali (per semplicità denominato "U.N.I.D.")
Sede Nazionale: Via dei Monti di Primavalle, 126 - 00168 Roma

Norme che regolano la Convenzione

PREMESSA

Premesso che:

- a) **U.N.I.D.** è un'associazione di categoria professionale;
- b) **U.N.I.D.** svolge attività di rappresentanza e tutela della categoria professionale degli Igienisti Dentali;
- c) **U.N.I.D.** intende proporre ai propri associati, una copertura assicurativa che li tenga indenni da ogni pregiudizio economico quali responsabili ai sensi di legge di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale di Igienista Dentale, predisposta nel loro interesse;
- d) l'Assicuratore conferma al Contraente di intendere obbligarsi, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto c);

Nell'ambito della "Premessa" di cui sopra – che forma parte integrante della presente pattuizione - tra **Net Insurance S.p.A.** (più avanti denominato "**Assicuratore**") e **U.N.I.D.** (più avanti denominato "**Contraente**") si stipula la seguente Convenzione:

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza Convenzione alla **A.I.B. All Insurance Broker S.r.l.** (più avanti denominato "**Broker**"), Sede Legale in Via Machiavelli, 19, 51100 Pistoia (PT), iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. B000099652.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente Polizza Convenzione saranno svolti, per conto di **U.N.I.D.**, dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei Premi di Assicurazione, il Broker incasserà gli importi dai singoli Igienisti Dentali in garanzia. Il Broker provvederà poi al successivo versamento dei Premi all'Assicuratore secondo i termini fissati dalla "Lettera di regolamentazione" con questo stipulata il 04.03.2013.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile, del pagamento dei Premi così effettuato.





Ogni comunicazione fatta all'Assicuratore dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker, si intenderà come fatta all'Assicuratore, purché non comporti variazione nelle "Condizioni di Assicurazione".

Art. 1 - Persone assicurabili

La copertura assicurativa di cui al punto c) della PREMESSA, è prestata esclusivamente per gli Igienisti Dentali, persone fisiche, che risultino associati della **U.N.I.D.**.

In esecuzione della presente Convenzione, per ogni Assicurato in garanzia, verrà emessa dall'Assicuratore un'apposita Polizza, attestante la copertura del Rischio.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione scade il 31.12.2017 ed in assenza di disdetta dall'Assicuratore o dal Contraente, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 60 giorni, si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di durata triennale e così successivamente.

In caso di disdetta della Convenzione, restano comunque in vigore, fino alla loro scadenza, le singole Polizze accese per ogni Assicurato.

La cessazione della Convenzione comporta l'impossibilità di alimentare la stessa con ulteriori Assicurati da garantire.

I contratti di assicurazione in corso al momento in cui cessa la Convenzione continueranno comunque ad essere validi sino alla loro prima scadenza contrattuale, restando pertanto invariati i diritti ed i doveri in capo alle Parti per l'esecuzione dei contratti di assicurazione stessi.

Nessun preavviso è dovuto in caso di revoca per giusta causa.

L'Assicuratore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di apportare modifiche a tassi e condizioni di assicurazione, comunicando tale intendimento al Contraente con preavviso di 90 giorni, salvo minore periodo di preavviso qualora le suddette modifiche derivino da disposizioni della normativa e/o dell'IVASS.

Art. 3 – Oggetto dell'assicurazione

Le coperture assicurative sono prestate secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione della polizza Responsabilità Civile Professionale dell'Igienista Dentale a Premio annuo denominata **Polizza Convenzione n. 626 "R.C. U.N.I.D."**, di cui al Fascicolo Informativo Mod.NET/0035/1 – Ed. 11.2014, che fa parte integrante della presente Convenzione e ne costituisce l'Allegato "A".

Art. 4 - Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa

Per ogni singola Polizza emessa in esecuzione della Convenzione n. 626 "R.C. U.N.I.D.", il Periodo di Durata dell'Assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di Scadenza dell'Assicurazione, è pari ad un anno con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre dell'anno in cui viene stipulata e Scadenza alle ore 24 del 31





dicembre dell'anno successivo.

Qualora la stipula avvenga in data successiva al 31 dicembre, la durata dell'Assicurazione sarà pari alla frazione di anno necessaria ad arrivare al 31 dicembre, aumentata di un anno in modo tale che la singola Polizza mantenga la Scadenza alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula.

L'Assicurazione in mancanza di disdetta dalle Parti, da inviarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima della Scadenza, si rinnova tacitamente prorogandosi per un anno e così successivamente, come indicato all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di disdetta della Convenzione n. 626 "R.C. U.N.I.D.", l'Assicurazione cesserà automaticamente senza bisogno di disdetta dalle Parti alla prima scadenza di Premio coincidente alla data di cessazione della Convenzione stessa.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.

Art. 5 - Determinazione e pagamento del Premio

La Convenzione in quanto Accordo che disciplina la distribuzione della copertura assicurativa "Responsabilità Civile Professionale dell'Igienista Dentale", non prevede la corresponsione di un Premio.

Per ogni singola Polizza emessa in esecuzione della Convenzione stessa è prevista la corresponsione, da parte dell'Igienista Dentale, di un Premio annuo di assicurazione determinato come di seguito indicato:

L'entità del Premio dipende dai Massimali assicurati e dalla durata dell'Assicurazione.

Il Premio annuo ed il Massimale, sono indicati nella seguente tabella:

MASSIMALE per sinistro/persone/cose	Premio annuo comprensivo di imposta nell'attuale percentuale del 22,25%
€ 1.000.000,00	€ 150,00
€ 1.500.000,00	€ 170,00

Qualora la durata dell'Assicurazione sia superiore ad un anno e due mesi (secondo i casi indicati al precedente art.4), l'Igienista Dentale corrisponderà inizialmente un Premio pari al Premio annuo ricalcolato quale pro rata, dalla data di stipula dell'Assicurazione fino al 31 dicembre successivo alla stessa. L'Igienista Dentale alla prima scadenza successiva corrisponderà l'intero Premio annuo.

Qualora la durata dell'Assicurazione sia superiore ad un anno, ma inferiore ad un anno e due mesi (sempre secondo i casi indicati al precedente art.4), l'Igienista Dentale corrisponderà inizialmente un Premio pari al Premio annuo ricalcolato quale pro rata, per l'intero periodo sopra indicato. L'Igienista Dentale alla prima scadenza successiva corrisponderà l'intero Premio annuo.

Art. 6 – Oneri fiscali

Le imposte e le tasse relative alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente





della singola Polizza.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa vigente, il Premio assicurativo imponibile è soggetto ad imposta del 22,25%.

Art. 7 – Modalità di adesione

L'adesione di ogni Igienista Dentale alla presente Convenzione si perfeziona attraverso la sottoscrizione dell'apposito Modulo di Adesione "Mod.NET/0035/2 – Ed. 11.2014" che fa parte integrante della presente Convenzione e ne costituisce l'Allegato "B".

L'assunzione del Rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nel Modulo di Adesione e nella documentazione a corredo di questo.

Salvo quanto diversamente indicato in Appendice alla singola Polizza, l'Assicurazione è stipulata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato:

- che lo stesso non ha ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento o atti relativi ad essa per comportamenti tenuti nel periodo precedente alla stipula della presente Assicurazione;
- di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento per comportamenti tenuti nel suddetto periodo.

Art. 8 – Obblighi del Contraente

U.N.I.D. quale Contraente della Convenzione, anche avvalendosi del Broker si impegna a:

- a) pubblicare sul proprio sito il Fascicolo Informativo del prodotto di riferimento insieme alla "Nota Informativa" di Net Insurance S.p.A. (Mod. NET/Nota_Privacy), affinché gli Assicurandi ne prendano visione prima di sottoscrivere il Modulo di Adesione;
- b) far sottoscrivere all'Assicurando il Modulo di Adesione del prodotto di riferimento;
- c) consegnare all'Assicurando la copia "Assicurato" del suddetto Modulo di Adesione;
- d) far pervenire all'Assicuratore la copia "Net Insurance S.p.A." del citato Modulo di Adesione, corredata di copia di documento di riconoscimento e codice fiscale dell'Assicurando;

Il Contraente si obbliga a non apportare alcuna modifica alla documentazione precontrattuale e contrattuale predisposta dall'Assicuratore.

Il Contraente si impegna inoltre a collaborare con l'Assicuratore per fornire ogni informazione / documentazione propedeutica alla liquidazione degli Indennizzi.

Art. 9 – Riservatezza

Il Contraente e l'Assicuratore si impegnano reciprocamente alla riservatezza per tutte le informazioni, societarie e/o commerciali delle quali dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione.

Tutti i dati e le informazioni di qualsiasi tipo e con qualunque modalità forniti da una Parte all'altra Parte sono strettamente riservati e confidenziali.





Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Il Contraente e l'Assicuratore si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali degli Assicurati in conformità alle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), assumendo ciascuno il ruolo di Titolare autonomo del trattamento per la parte di propria competenza.

Art. 11 – Altri obblighi delle Parti

Il Contraente e l'Assicuratore si impegnano reciprocamente a rispettare, ciascuna per la parte di propria competenza:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 settembre 2005 n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) e relative norme regolamentari e successive integrazioni e modifiche;

Art. 12 – Nomina di un mandatario

Il Contraente potrà dar mandato ad un soggetto terzo, per lo svolgimento di alcuni degli impegni dallo stesso assunti nella presente Convenzione, del cui operato il Contraente si assume ogni responsabilità ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile.

Art. 13 – Modifiche della Convenzione

Le eventuali modifiche della presente Convenzione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata, a mezzo posta elettronica certificata o fax.

Art. 15 – Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le controversie relative alla Convenzione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex artt. 84 e seguenti della Legge 98/2013 di conversione del D.L.69/2013, deferendo la controversia avanti ad organismo di mediazione abilitato. Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto qui non regolato, valgono le norme di legge.

NET INSURANCE S.p.A
Responsabile
Direzione Assicurativa
Dott. Elio MIGLIARDI



Net Insurance S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Giocchi Istmici, 40
00135 Roma

Tel. +39 06 36724.1 – fax +39 06 36724.800
www.netinsurance.it
info@netinsurance.it
netinsurance@pec.netinsurance.it



Redatta in triplice esemplare in Roma, il 07/11/2014 ad unico effetto, ciascuno composto di n.6 pagine e da:

Allegato "A" – Fascicolo Informativo – Mod. NET/0035/1 – Ed. 11.2014

Allegato "B" – Modulo di Adesione", Mod. NET/0035/2 – Ed. 11.2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE

NET INSURANCE S.p.A.
NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile
Direzione Assicurativa
Dott. *Elio* MIGLIARDI

IL BROKER

Ai sensi degli artt. 1341 – 1342 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente il disposto dei seguenti articoli:

Art. 2 – Durata della Convenzione

Art. 4 - Durata dell'Assicurazione - Decorrenza e termine della garanzia assicurativa

Art. 5 - Determinazione e pagamento del Premio

Art. 7 – Modalità di adesione

Art. 8 – Obblighi del Contraente

Art. 11 – Altri obblighi delle Parti

IL CONTRAENTE



Capitale Sociale €6.792.475 i.v.
n. di REA RM 948019
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
C.F. e P.I. n. 06130881003
La Società è Capogruppo del Gruppo

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e
riassicurazioni nei rami danni
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 100136
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 23